

SCHEDE BILANCI
MINISTERI

SCHEDA BILANCIO
MINISTERO DELL'INTERNO



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Relazione annuale sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi – Anno 2014

Il regolamento di cui al D.P.C.M. 30 ottobre 1994, n. 193, adottato ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 159/2011, ha disciplinato l'organizzazione e il funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (nel prosieguo anche solo: "Banca dati").

La Banca dati consentirà il rilascio in automatico alle amministrazioni richiedenti della documentazione, salvo che non emergano le situazioni potenzialmente ostative o controindicanti di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, nel qual caso il sistema "allenterà" le Prefetture per le conseguenti verifiche.

Il sistema informativo in parola deve essere attivato, ai sensi dell'art. 99, comma 2-*bis*, del D. Lgs. n. 159/2011, entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione del ricordato D.P.C.M. n. 193/2014. Ciò significa che, essendo il regolamento stato pubblicato il 7 gennaio 2015, la Banca dati sarà definitivamente attivata il 7 gennaio 2016. Pertanto, è solo a partire da questa data che diventeranno "visibili" gli effetti sui costi degli oneri informativi (OI) prodotti dal provvedimento.

Va, altresì, ribadito che la materia della documentazione antimafia è stata oggetto, in tempi sostanzialmente coevi, anche di un altro intervento: il D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (cd. "secondo decreto correttivo" al Codice antimafia). Anche questo provvedimento reca norme che incidono sui costi degli OI; esse, tuttavia, si riferiscono prevalentemente ad adempimenti (la comunicazione dei familiari conviventi) che vengono in evidenza con particolare riguardo al rilascio delle informazioni antimafia e non incidono, in modo sensibile, sulla materia delle comunicazioni.

Si è ritenuto, pertanto, che, ai fini del bilancio complessivo degli oneri amministrativi, la stima dei costi introdotti o modificati con il citato decreto legislativo n. 153 del 2014 sia da considerare assorbita da quella riferita al D.P.C.M. n. 193 del 2014 riguardante la Banca dati e ciò anche al fine di evitare rischi di duplicazione delle relative stime.

Così focalizzando l'ambito della presente relazione, va sottolineato che il D.P.C.M. n. 193/2014 disciplina le modalità con le quali gli operatori economici comunicano i dati ad essi relativi e riguardanti le rispettive compagini amministrativa, gestionale e proprietaria, indispensabili al rilascio della documentazione antimafia.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Si fa presente che in questa parte il regolamento modifica un onere informativo già esistente.

Difatti, a seguito della *decertificazione* dell'azione amministrativa (art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183) le pubbliche amministrazioni, al fine di richiedere la documentazione antimafia, acquisiscono direttamente dalle imprese i dati anagrafici dei soggetti che al loro interno sono titolari degli incarichi amministrativi e gestionali, ovvero degli assetti proprietari indicati dall'art. 85, commi dall'1 al 2-*quater*, del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Tale onere informativo viene modificato dall'art. 23, comma 1, del regolamento, prevedendo che i predetti dati devono comprendere anche il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa, in modo da consentire di identificarla univocamente all'atto della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Inoltre, viene precisato che l'acquisizione di tali dati avviene attraverso le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel contempo, va considerato che la Banca dati si interconetterà con il sistema informativo delle Camere di Commercio, dal quale preleverà i dati riguardanti i soggetti che nell'impresa sono titolari delle cariche amministrative e gestionali o degli assetti proprietari indicati come rilevanti ai fini del controllo antimafia dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.

Questo determinerà una significativa riduzione dei dati che le imprese devono comunicare, quanto meno per le comunicazioni antimafia. Tale riduzione sarà ancora maggiore quando sarà realizzato il collegamento tra la Banca dati e il sistema informativo dell'Anagrafe della popolazione residente che però dovrà essere disciplinato con separato regolamento.

Limitando l'analisi dei costi degli OI ai soli effetti derivanti immediatamente dall'entrata in vigore del regolamento sulla Banca dati, va sottolineato che essi possono adesso essere meglio calibrati alla luce di nuovi dati divenuti disponibili. Ci si riferisce, in particolare, al dato aggregato delle comunicazioni antimafia che, prima dell'entrata in vigore delle pertinenti norme del D. Lgs. n. 159/2011 (avvenuta il 13 febbraio 2013), erano rilasciate nella forma del certificato camerale munito di dicitura antimafia. Tali dati evidenziano come nel 2011 erano stati rilasciati 694.000 certificati di questo tipo.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Inoltre, è possibile meglio “ponderare” il costo degli OI, tenendo conto che, con l'entrata in vigore del Codice antimafia, la richiesta (oggi ancora indirizzata alle Prefetture) della comunicazione antimafia, è effettuata esclusivamente dall'amministrazione interessata.

In sostanza, l'impresa sarà esonerata dalla necessità di recarsi presso le Camere di Commercio per richiedere il rilascio del certificato camerale munito di dicitura antimafia.

Nell'ambito dell'analisi dei costi degli OI, va tenuto conto anche di un altro intervento normativo in tema di rilascio della documentazione antimafia, che consente di calibrarne ulteriormente le stime.

Si tratta dell'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato la disciplina degli elenchi di fornitori di prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. *white list*), contenuta nell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Per effetto di questa novella, le stazioni appaltanti sono adesso tenute ad acquisire sempre l'informazione antimafia per la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti rientranti nei settori di attività più esposti a rischio di infiltrazione criminale.

L'acquisizione di tale informazione antimafia deve avvenire con la modalità obbligata della verifica, sui siti istituzionali delle Prefetture, che l'impresa abbia conseguito l'iscrizione nelle *white list* (fino al 24 giugno 2015 è sufficiente la presentazione della sola domanda di iscrizione).

In conseguenza di ciò, le imprese che intendono conseguire appalti o subcontratti pubblici, hanno l'onere di iscriversi negli elenchi in parola.

Rispetto al previgente sistema, in cui l'iscrizione nelle “liste” era facoltativa, il nuovo assetto delineato dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014, determina una lievitazione del costo complessivo degli oneri informativi (OI) a carico delle imprese connessi al procedimento di iscrizione nelle *white list*.

Tale incremento non è determinato da una modificazione della tipologia degli adempimenti che l'operatore deve svolgere.

L'art. 29 del D.L. n. 90/2014 non ha determinato alcuna variazione di questi aspetti, che sono soggetti alla disciplina, a forte vocazione semplificatoria, recata dall'art. 3 del



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

D.P.C.M. 18 aprile 2013. A differenza di quanto accade per il rilascio “ordinario” della documentazione antimafia, questa disposizione richiede all’impresa un solo adempimento: l’invio alla Prefettura competente, anche per via telematica, di un’istanza di iscrizione nella quale deve essere fornito, oltre a quelli “identificativi” dell’impresa (ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA), un unico dato: l’indicazione dei settori per cui richiede l’iscrizione. La semplificazione “spinta” di questo adempimento rende superflua l’acquisizione, da parte dell’impresa, di una specifica modulistica.

In realtà, l’aumento degli oneri informativi è determinato dall’ampliamento della “platea” degli operatori economici, conseguente al nuovo “onere” di iscrizione cui sono tenuti.

La definizione della “popolazione” delle imprese interessate non è facilmente calcolabile. Ciò dipende dal fatto che solo una parte delle attività “a rischio” (oggi individuate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012) sono soggette ad una preventiva autorizzazione da parte della pubblica amministrazione. Solo per esse quindi sono disponibili dati adeguati. Altre attività sono invece liberalizzate o comunque non vengono all’evidenza in relazione al rilascio di specifiche autorizzazioni.

L’entità della “popolazione” è stata determinata, pertanto, solo in via estimativa, evidenziando, altresì, che tale ultimo dato, al fine di evitare rischi di duplicazione delle stime con il provvedimento istitutivo della Banca dati, è stato detratto dalla stima della popolazione riferita allo stesso provvedimento.

Nel bilancio dei costi sugli OI vanno poi considerati anche gli effetti di semplificazione recati dall’art. 29 del D.L. n. 90/2014.

La disposizione, infatti, introducendo il comma 52-bis nell’art. 1 della legge n. 190/2012, ha sostanzialmente fatto sì che le pubbliche amministrazioni siano esonerate dal richiedere di volta in volta la documentazione antimafia nei confronti delle imprese iscritte nelle *white list* allorquando esse debbano stipulare o approvare contratti o autorizzare subcontratti inerenti qualunque ambito di attività.

Ciò determina una riduzione del numero delle richieste di documentazione antimafia, e di conseguenza del *batch* di dati che devono essere forniti alle pubbliche amministrazioni per tali fini, da parte delle imprese.

Si realizza, in tal modo un’eliminazione di OI, che naturalmente riguarda solo le imprese iscritte nelle *white list* che effettivamente stipulano nell’anno un contratto con la P.A..



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Tutto ciò premesso, si allegano le tabelle concernenti la stima dei costi amministrativi degli oneri informativi introdotti o modificati a seguito dell'adozione dei provvedimenti in esame.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Tabella 1

Stima dei costi medi degli OI relativi alla richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Obbligo informativo: [ARTICOLI 13 E 20, COMMI 1 E 4, ALLEGATO 2 DEL REGOLAMENTO]
Richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento: Introduzione
 Eliminazione
 Modifica

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione <i>on line</i> della modulistica necessaria per la comunicazione dei dati	A - Acquisizione della modulistica	B	€ 10
Trasmissione della domanda alla Sezione centrale o alle Sezioni provinciali della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia	B Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	€ 10
Totale			€ 20

Popolazione: La popolazione interessata dai presenti oneri informativi può formare oggetto solo di una stima di massima, non potendosi prevedere con esattezza né quante imprese assumeranno in concreto il ruolo di *general contractor* o di concessionario di opere pubbliche (considerato anche l'elevato numero di procedure di gara svolte dal sistema delle autonomie regionali e locali), né il numero dei dipendenti che le Amministrazioni richiederanno alle Sezioni centrale e provinciali della Banca dati di autorizzare per la consultazione alla Banca dati. Ciò premesso, stimando in 1.000 le imprese destinate a svolgere il ruolo di *general contractor* o di concessionario di opere pubbliche, i costi medi degli oneri informativi connessi all'attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, possono essere quantificati come da Tabella.

Frequenza: *Una tantum* in occasione dell'attivazione del collegamento alla Banca dati.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Un altro onere informativo consiste nella comunicazione dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione trasferiti ad altro incarico, cessati o sospesi dal rapporto di lavoro. I relativi costi sono riportati nella **Tabella 2**.

Tabella 2

Stima dei costi medi degli OI relativi alla comunicazione dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione trasferiti ad altro incarico, cessati o sospesi dal rapporto di lavoro

Obbligo informativo: [ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO] Comunicazione dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione trasferiti ad altro incarico, cessati o sospesi dal rapporto di lavoro

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento: Introduzione
 Eliminazione
 Modifica

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione <i>on line</i> della modulistica necessaria per la comunicazione dei dati	A – Acquisizione della modulistica	B	€ 10
Comunicazione dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione trasferiti ad altro incarico, cessati o sospesi dal rapporto di lavoro	B – Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	€ 10
Totale			€ 20

Popolazione: si assume come dato di base che ciascun *general contractor* o concessionario di opere pubbliche richieda le credenziali di accreditamento alla Banca dati per due dipendenti. Complessivamente la “popolazione” dei dipendenti accreditati può essere quantificata in 2.000. Considerato un tasso di *turn over* pari al 10% annuo, si



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

può ipotizzare che le comunicazioni del personale cessato o sospeso dal rapporto di lavoro o trasferito ad altro incarico possano essere quantificate in 200 per ogni anno.

Frequenza: *Una tantum* in occasione della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro ovvero di trasferimento ad altro incarico.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Un ulteriore onere informativo riguarda il personale delle predette imprese che è tenuto a comunicare lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Si tratta di un onere informativo non rinunciabile in quanto è funzionale a consentire la disattivazione delle predette credenziali e ad evitare accessi illegali al sistema informativo.

I costi di tali oneri informativi sono riportati nella **Tabella 3**.

Tabella 3

Stima dei costi medi degli OI relativi alla comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Obbligo informativo: [ARTICOLO 22, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO] Comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento: Introduzione
 Eliminazione
 Modifica

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Compilazione della comunicazione di smarrimento o furto	B - Compilazione del modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	€ 20
Trasmissione della comunicazione di smarrimento o furto alla Sezione centrale o alle Sezioni provinciali	G - Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	€ 60
Totale			€ 80

Popolazione: Calcolando che, secondo alcune recenti stime, si contano oggi 32.000 stazioni appaltanti ed aggiungendo ad esse le 1.000 imprese che si stima siano deputate a svolgere il ruolo di *general contractor* o di concessionario di opera pubblica, si



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

può ritenere che i soggetti (pubblici o privati) in possesso delle credenziali di autenticazione possono essere quantificati in 98.000 soggetti, di cui: 96.000 dipendenti di stazioni appaltanti (3 per ogni stazione appaltante) e 2.000 dipendenti di *general contractor* o concessionari di opere pubbliche. A questi vanno aggiunti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che sono interessate a richiedere la documentazione antimafia in relazione a rapporti amministrativi diversi dai contratti pubblici. Si può, quindi, arrivare ad ipotizzare una platea complessiva di 150.000 di persone fisiche titolari delle credenziali di autenticazione alla Banca dati. Assumendo come dato realistico che lo smarrimento o il furto delle credenziali interessi lo 0,5% dei predetti soggetti, si può calcolare che la "popolazione" interessata dall'onere informativo in commento sia pari a 750.

Frequenza: Una tantum in occasione dello smarrimento o del furto delle predette credenziali.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Infine, il regolamento disciplina le modalità con le quali gli operatori economici comunicano i dati ad essi relativi e riguardanti le rispettive compagini amministrativa, gestionale e proprietaria, indispensabili al rilascio della documentazione antimafia.

Al riguardo, si prevede una significativa riduzione dei dati che le imprese devono comunicare, quanto meno per le comunicazioni antimafia. Tale riduzione sarà ancora maggiore quando sarà realizzato il collegamento tra la Banca dati e il sistema informativo dell'Anagrafe della popolazione residente che però dovrà essere disciplinato con separato regolamento.

Solo a fini informativi, i costi medi degli oneri informativi riguardanti la comunicazione dei dati prima del regolamento Banca dati sono sintetizzati nella **Tabella 4**.

Tabella 4

Stima dei costi degli OI prima del D.P.C.M. n. 193/2014

Obbligo informativo: [ARTICOLO 85 D. LGS. N. 159/2011] Comunicazione dei dati relativi all'impresa e alla sua compagine amministrativa, gestionale e proprietaria indispensabili al rilascio della comunicazione antimafia.

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione <i>on line</i> della modulistica necessaria per la comunicazione dei dati	A - Acquisizione della modulistica	B	€ 10
Predisposizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà attestanti i dati richiesti.	B - Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	€ 40
Trasmissione all'amministrazione che provvede alla richiesta della documentazione antimafia alla Prefettura	G - Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	M	€ 30
Totale			€ 80

Pertanto, assumendo come dato di riferimento aggregato il numero delle comunicazioni antimafia rilasciate nel 2011 dalle Camere di commercio nella forma del certificato camerale munito dell'apposita dicitura (694.000) si ha che prima della riforma i costi degli OI sopportati dalle imprese era pari a **55.520.000** euro (80 x 694.000 = 55.520.000).



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Per effetto delle misure introdotte dal D.P.C.M. n. 193/2014, i costi degli OI in argomento, una volta che, a partire dal 7 gennaio 2016, sarà definitivamente attivata la Banca dati, possono essere riquantificati come riportato in **Tabella 5**.

Tabella 5

Stima dei costi degli OI una volta attuate le misure previste dall'intervento normativo (attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)

Obbligo informativo: [ARTICOLO 23, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO] Comunicazione dei dati anagrafici relativi ai soggetti della compagine di impresa da sottoporre a verifiche antimafia.

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento: Introduzione
 Eliminazione
 Modifica: *Riduzione del tipo di dati che le imprese forniscono alle amministrazioni procedenti per la richiesta della comunicazione antimafia (eliminazione dei dati riguardanti i soggetti rilevanti della compagine amministrativa, gestionale e proprietaria dell'impresa attestati dai servizi informativi delle Camere di Commercio)*

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione <i>on line</i> della modulistica necessaria per la comunicazione dei dati	A - Acquisizione della modulistica	B	€ 10
Predisposizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà concernenti i dati non attestati dai sistemi informativi delle Camere di Commercio.	B Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	€ 15
Trasmissione all'amministrazione che provvede ad acquisire la documentazione antimafia attraverso la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	M	€ 30
Totale			€ 55



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Popolazione: Si assume come dato di riferimento le statistiche fornite da Unioncamere, le quali evidenziano che nel 2011 le comunicazioni antimafia rilasciate nella forma di certificati camerali muniti di dicitura antimafia erano pari a 694.000. Da tale numero si ritiene debba essere detratto il dato riferito agli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 29 del DL 90/2014, così come descritto alla voce "popolazione" della Tabella 7 (694.000-100.000= 594.000).

Frequenza: Come è stato illustrato, la frequenza con la quale le imprese devono fornire i dati oggetti degli OI, dipende da una molteplicità di variabili. Considerato, tuttavia, che tali dati devono essere forniti alle amministrazioni in occasione di ogni richiesta della documentazione antimafia, si ritiene che il dato sulla frequenza possa considerarsi insito nel numero della "popolazione" delle imprese che intrattengono i rapporti con la pubblica amministrazione indicati all'art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011 e che pertanto esso possa considerarsi ai fini qui di interesse pari a 1.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Per effetto delle misure introdotte dall'articolo 29 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha modificato l'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, i costi degli Oneri informativi introdotti possono essere quantificati come riportato in **Tabella 6**.

Tabella 6

Stima dei costi degli OI riguardanti l'iscrizione nelle "white list"

Obbligo informativo: [ARTICOLO 29 D.L. N. 90/2014, MODIFICATIVO DELL'ART. 1, COMMI 52 E 52-BIS, DELLA LEGGE N. 190/2012] Onere a carico delle imprese, interessate a conseguire appalti pubblici e relativi subcontratti, di iscriversi

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento:

- Introduzione: *Onere per le imprese, interessate a conseguire l'affidamento di appalti pubblici e dei relativi subcontratti, di iscriversi nell'elenco dei fornitori di prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white list"), istituito presso ciascuna Prefettura.*
- Eliminazione
- Modifica

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Invio alla Prefettura dell'istanza di iscrizione nelle white list, contenente i dati di identificativi dell'impresa	B -- Compilazione e trasmissione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	€ 10+10
Totale			€ 20

Popolazione: Come si è accennato, sono disponibili dati esatti circa la "popolazione" interessata dall'intervento regolatorio, solo con riguardo alle imprese che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, il cui esercizio ad un atto autorizzatorio (variamente denominato) rilasciato dalla pubblica amministrazione. Più in dettaglio, sulla base dei dati acquisiti per le vie brevi presso le competenti amministrazioni, risulta che:



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- le imprese operanti nel settore della gestione ambientale (che svolgono quindi attività quali il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti) siano oggi circa **163.000**;

- le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto sono circa **70.000**;

- gli istituti di vigilanza (cioè l'unica tipologia di imprese che impiegando guardie giurate può effettuare le guardiane ai cantieri – art. 22 legge n. 646/1982) sono **904**; A questi si devono aggiungere gli operatori economici che svolgono le altre attività contemplate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 non subordinate a specifici atti di assenso e peraltro particolarmente diffuse (quali i noli a caldo e a freddo, fornitura di ferro lavorato). Assumendo che la platea di queste imprese sia per lo meno pari a quella delle altre imprese soggette a provvedimenti autorizzatori, si può stimare la "popolazione" potenzialmente interessata in **450.000** operatori.

Da questa cifra vanno, però, sottratte le imprese che, per dimensioni e scelta di strategia aziendale, non stipulano contratti con il comparto pubblico. Anche in questo si può procedere per via estimativa, assumendo che solo i 2/3 della "platea" potenziale sia interessata ad intrattenere rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni. Si arriva così a stimare la "popolazione" effettiva in **300.000** operatori economici. Complessivamente, dunque, le norme introdotte dal D.L. n. 90/2014 determinano un incremento degli oneri informativi pari complessivamente a **3 mln. di euro** ($€ 20 \times 300.000 = € 6.000.000$).

Frequenza: L'iscrizione nelle *white list* ha una validità di dodici mesi (art. 2, comma 2, D.P.C.M. 18 aprile 2013). Le imprese interessate hanno, pertanto, l'onere di richiedere l'iscrizione una volta l'anno.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Nel bilancio dei costi sugli OI vanno considerati gli effetti di semplificazione recati dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014, che ha esonerato le pubbliche amministrazioni dal richiedere, di volta in volta, i certificati antimafia per le imprese iscritte nelle *white list*.

Tabella 7

Stima dei costi degli OI riguardante l'esonero dalla richiesta di documentazione antimafia per le imprese iscritte nelle white list

Obbligo informativo: [Articoli 23 e 24 D.P.C.M. n. 193/2014] Comunicazione dei dati anagrafici relativi ai soggetti della compagine di impresa da sottoporre a verifiche antimafia.

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento:

Introduzione

Eliminazione: *Riduzione del numero dei rapporti per cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia e quindi del numero delle situazioni in cui le imprese devono fornire i dati anagrafici relativi ai soggetti titolari degli incarichi di amministrazione o direzione ovvero degli assetti proprietari indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.*

Modifica

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione <i>on line</i> della modulistica necessaria per la comunicazione dei dati	A – Acquisizione della modulistica	B	€ 10
Predisposizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà concernenti i dati non attestati dai sistemi informativi delle Camere di Commercio.	B – Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	€ 15
Trasmissione all'amministrazione che provvede ad acquisire la documentazione antimafia attraverso la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.	G – Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	M	€ 30
Totale			€ 55



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Popolazione: Non vi sono evidentemente riferimenti statistici circa il numero delle imprese iscritte nelle *white list* che risulteranno affidatarie di contratti e subcontratti afferenti ad appalti pubblici. In via estimativa, si può ipotizzare che almeno un terzo della popolazione delle imprese iscritte entrerà effettivamente in rapporto con la p.a., e quindi in 100.000 operatori economici.

Frequenza: Si ritiene che il dato sulla frequenza possa considerarsi insito nel numero della "popolazione" delle imprese che intrattengono i rapporti con la pubblica amministrazione indicati all'art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011 e che pertanto esso possa considerarsi ai fini qui di interesse pari a 1.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Conclusivamente, il “saldo” dei costi amministrativi determinati dal D.P.C.M. n. 193/2014 e dall'articolo 29 del D.L. n. 90/2014, così come convertito e modificato dalla Legge n. 114 del 2014, può essere quantificato nei termini riepilogativi come indicato in **Tabella 8**.

Tabella 8

Obbligo informativo		Rivolto a	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
TAB.	Denominazione					Introdotti	Eliminati
n. 1	<i>Richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia</i>	Imprese	€ 20	1.000	1	€ 20.000	
n. 2	<i>Comunicazione dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione trasferiti ad altro incarico, cessati o sospesi dal rapporto di lavoro</i>	Imprese	€ 20	200	1	€ 4.000	
n. 3	<i>Comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia</i>	Cittadini	€ 80	750	1	€ 60.000	
n. 5	<i>Riduzione di dati che le imprese forniscono alle amministrazioni procedenti per la richiesta della documentazione antimafia</i>	Imprese	€ 25(*)	594.000	1		€ 14.850.000



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Obbligo informativo						Costi totali	
TAB.	Denominazione	Rivolto a	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Introdotti	Eliminati
n. 6	<i>Onere per le imprese, interessate a conseguire l'affidamento di appalti pubblici e dei relativi subcontratti, di iscriversi nell'elenco dei fornitori di prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list), istituito presso ciascuna Prefettura.</i>	Imprese	€20	300.000	1	€ 6.000.000	
n. 7	<i>Riduzione del numero dei rapporti per cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia e quindi del numero delle situazioni in cui le imprese devono fornire i dati anagrafici relativi ai soggetti titolari degli incarichi di amministrazione o direzione ovvero degli assetti proprietari indicati all'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.</i>	Imprese	€55	100.000	1		€ 5.500.000
(*) € 25 è la differenza tra il totale di cui alla tabella 4 e il totale di cui alla tabella 5						€ -14.266.000	

SCHEDA BILANCIO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, legge 11 novembre 2011, n. 180.

Con riferimento a quanto in oggetto, di seguito si riportano gli oneri amministrativi introdotti nel corso 2014, in forza di disposizioni promosse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sottoposte all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

1. FLEGT – Decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, recante Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

In attuazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) 1024/2008, di applicazione del regolamento (CE) 2173/2005, l'articolo 3, comma 2, dell'intervento normativo introduce la possibilità, da parte dell'autorità nazionale competente e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di richiedere che la licenza FLEGT sia tradotta in lingua italiana a spese dell'importatore.

Tenuto conto che il costo medio richiesto per le traduzioni giurate è di € 100 per pagina e visto che il modulo standard previsto dalla normativa europea è di 2 pagine, il costo totale è di circa € 200 per l'intera traduzione. La tabella seguente riporta le stime degli oneri amministrativi introdotti.

TRADUZIONE LICENZE FLEGT

**OBBLIGO
INFORMATIVO:
LICENZA FLEGT**

**RIVOLTO A:
IMPRESE**

EFFETTO DEL PROVVEDIMENTO: INTRODUZIONE

**COSTO MEDIO:
Euro 100 a pagina**

ATTIVITA'

ATTIVITA' STANDARD

ONEROSITA'

COSTO



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

	CORRISPONDENTE		MEDIO (€)
Traduzione del modulo relativo alla licenza FLEGT	B. COMPILAZIONE DI MODULO DI ISTANZA/DENUNCIA/COMUNICAZIONE	B	200

Si fa presente che, quanto alla frequenza dell'obbligo, si tratta di adempimento eventuale, che, di regola, non dovrebbe verificarsi in quanto di solito le licenze sono prodotte nelle lingue ufficiali (inglese o francese), e in tal caso non necessitano di una traduzione giurata.

La licenza potrà essere rilasciata da uno dei paesi produttori di legname, definiti Paesi *partner*, che hanno sottoscritto un accordo volontario di partenariato (VPA) con l'UE. Ad oggi i Paesi che hanno stipulato un VPA sono: Camerun, Ghana, Indonesia, Liberia, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo. Di questi paesi, solo la Repubblica indonesiana non adotta come lingua ufficiale né l'inglese, né il francese, anche se, negli affari internazionali è comunque largamente utilizzata la lingua inglese. Pertanto eventuali oneri connessi alla traduzione potrebbero presentarsi solo con riferimento alle transazioni con quel Paese.

Peraltro, si segnala che la possibilità di rilasciare licenze in conformità del sistema FLEGT sarà operativa, di fatto, solo dopo che la Commissione europea avrà provveduto a modificare, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, del Regolamento (CE) n. 2173/2005, gli allegati al medesimo regolamento recante i Paesi *partner* ed i relativi prodotti. Si segnala che, allo stato, la Commissione non ha provveduto ad esercitare tale potere.

La valutazione di eventuali oneri informativi, in concreto, imposti alle imprese, deve quindi tenere conto sia dell'orizzonte temporale limitato nel quale il nuovo sistema potrà effettivamente operare nel 2015, sia del numero potenziale delle transazioni con l'Indonesia non effettuate in inglese o francese.

Per tali ragioni, appare prudente ipotizzare che su circa 1.200 transazioni commerciali con l'Indonesia (dati 2013) non più dell'1 per cento delle medesime possa essere regolato nella lingua locale e che pertanto il numero potenziale di traduzioni da effettuare non dovrebbe eccedere le 12 unità.

Per quanto riguarda il registro degli operatori, previsto dall'articolo 4 della normativa proposta, rappresenta uno strumento imprescindibile per la corretta applicazione della norma ed è riconducibile all'articolo 10, comma 2 del regolamento 995/2010, secondo cui i controlli sugli operatori sono effettuati in base ad un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio.

L'intervento regolatorio rimanda comunque la determinazione del costo d'iscrizione ad un atto secondario, ovvero ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pertanto ci si riserva di operare in tale sede la stima dell'impatto.

Anche per quanto riguarda la determinazione del contributo previsto in attuazione dell'articolo 5, comma 6, del regolamento (UE) n. 2173/2005 - inerente alla copertura degli oneri per i controlli FLEGT ed al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli stessi, l'intervento regolatorio rimanda ad un atto secondario, ovvero ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pertanto, anche in questo caso ci si riserva di operare in tale sede la stima dell'impatto.

2. COMPETITIVITA' – Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

2.1. Art. 2 comma 1, lettera a)

Intervento: Si elimina l'autorizzazione alla produzione di mosto cotto, sostituendola con una preventiva comunicazione all'ICQRF

Rivolto a: imprese

Effetto del provvedimento: **ELIMINA OI**, richiesta di autorizzazione all'ICQRF

Costo medio:

Codice	Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità	Costo (€)
A	Acquisizione del modulo sul sito istituzionale	A. Acquisizione della modulistica	B	10
B	Compilazione del modulo di richiesta di autorizzazione	B. Compilazione di modulo	B	10
G	Spedizione della documentazione richiesta alla P.A. a fini autorizzativi	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione	B	10
H	Acquisizione dell'autorizzazione	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	B	30
	Totale			60



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Popolazione: 50.000 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una dichiarazione di produzione)

Frequenza: una tantum

Effetto del provvedimento: **INTRODUCE OI**, preventiva comunicazione all'ICQRF

Costo medio:

Codice	Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità	Costo (€)
A	Acquisizione del modulo di comunicazione sul sito istituzionale via web	A. Acquisizione della modulistica	B	10
B	Compilazione del modulo di comunicazione	B. Compilazione di modulo	B	10
G	Trasmissione via fax o posta elettronica	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione	B	10
	Totale			30

Popolazione: 50.000 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una dichiarazione di produzione)

Frequenza: una tantum

2.2. Art. 2 comma 1, lettera b)

Intervento: Si prevede che la preparazione a freddo anche di bevande spiritose può essere eseguita in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini, previa comunicazione all'ICQRF

Rivolto a: imprese

Effetto del provvedimento: **INTRODUCE OI**, preventiva comunicazione all'ICQRF

Codice	Attività/spese vive	Attività standard corrispondenti	Onerosità	Costo (€)
B	Compilazione della comunicazione*	B. Compilazione della comunicazione	B	10



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

G	Spedizione via fax o posta elettronica della comunicazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione	B	10
	Totale			20

*Non esiste modulistica al riguardo

Popolazione: 50.000 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una dichiarazione di produzione)

Frequenza: una tantum

Si fa presente che a fronte dell'onere introdotto sopra indicato, viene eliminato il precedente **divieto di compresenza**, che pur non individuabile come eliminazione di onere informativo, ha contenuto di **eliminazione di un onere regolatorio** che comporta un **notevole risparmio di spesa** per le aziende interessate quantificabile in (€)700.

2.3. Art. 2 comma 1, lettera c)

Intervento: Si consente la detenzione di determinati prodotti nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini, previa comunicazione all'ICQRF

Rivolto a: imprese

Effetto del provvedimento: **INTRODUCE OI**, preventiva comunicazione all'ICQRF

Costo medio:

Codice	Attività/spese vive	Attività standard corrispondenti	Onerosità	Costo (€)
B	Compilazione della comunicazione*	B. Compilazione della comunicazione	B	10
G	Spedizione via fax o posta elettronica della comunicazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione	B	10
	Totale			20

*Non esiste modulistica al riguardo

Popolazione: 50.000 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una dichiarazione di produzione)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Frequenza: *una tantum*

Si fa presente che a fronte dell'introduzione di questo onere, si consente all'impresa agricola che produce mosti o vino anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da *a*) a *d*). In questo modo **viene eliminato un onere regolatorio**, che pur non individuabile come eliminazione di onere informativo, comporta ugualmente un **notevole risparmio di spesa** per le aziende interessate quantificabile in (€)710.

2.4. Art. 2 comma 1, lettera d)

Intervento: Si elimina l'autorizzazione all'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, sostituendola con una preventiva comunicazione all'ICQRF

Rivolto a: imprese

Effetto del provvedimento: **ELIMINA OI**, preventiva autorizzazione all'ICQRF

Costo medio:

Codice	Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità	Costo (€)
A	Acquisizione del modulo sul sito istituzionale	A. Acquisizione della modulistica	B	10
B	Compilazione del modulo di richiesta di autorizzazione	B. Compilazione del modulo	B	10
G	Spedizione della documentazione richiesta alla P.A. a fini autorizzativi	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione	B	10
H	Acquisizione dell'autorizzazione	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	B	30
	Totale			60

Popolazione: 50 aziende (*fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una dichiarazione di produzione*)

Frequenza: *una tantum*

Effetto del provvedimento: **INTRODUCE OI**, preventiva comunicazione all'ICQRF

Costo medio:



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Codice	Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità	Costo (€)
A	Acquisizione del modulo di comunicazione sul sito istituzionale via web	A. Acquisizione della modulistica	B	10
B	Compilazione del modulo di comunicazione	B. Compilazione di modulo	B	10
G	Spedizione via fax o posta elettronica	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione	B	10
	Totale			30

Popolazione: 50 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una dichiarazione di produzione)

Frequenza: una tantum

2.5. Art. 2 comma 1, lettera e)

Intervento: Si elimina l'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto

Rivolto a: imprese

Effetto del provvedimento: **ELIMINA OI**, preventiva autorizzazione all'ICQRF

Costo medio:

Codice	Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità	Costo (€)
A	Acquisizione del modulo sul sito istituzionale	A. Acquisizione della modulistica	B	10
B	Compilazione del modulo di richiesta di autorizzazione	B. Compilazione del modulo	B	10
G	Spedizione della documentazione richiesta alla P.A. a fini autorizzativi	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione	B	10
H	Acquisizione dell'autorizzazione	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	B	30



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Codice	Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità	Costo (€)
	Totale			60

Popolazione: 50.000 aziende (fonte AGEA – numero di soggetti che hanno presentato una dichiarazione di produzione)

Frequenza: una tantum

2.6. Art. 2 comma 1, lettera g)

Intervento: Modifica regime della tenuta dei registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio.

Rivolto a: imprese

Effetto del provvedimento: **ELIMINA OI**, obbligo di recarsi al Comune per la vidimazione dei fogli dei registri

Costo medio:

Attività/spese vive	Attività standard corrispondenti	Onerosità	Costo (€)
Far vidimare prima dell'uso dal Comune competente i fogli progressivamente numerati dei registri	H Acquisizione della documentazione	M	40

Popolazione: 15.000 aziende (fonte ICQRF)

Frequenza: una tantum

Effetto del provvedimento: **ELIMINA OI**, obbligo conservazione registri per 5 anni

Costo medio:

Attività/spese vive	Attività standard corrispondenti	Onerosità	Costo (€)
Conservazione dei registri per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione	Archiviazione	B	10

Popolazione: 15.000 aziende



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

(fonte ICQRF)

Frequenza: *una tantum*

Riepilogo oneri eliminati e introdotti:

Obbligo informativo			Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	FLEGT	Imprese	200	12	<i>una tantum</i>	2.400	
2.1	Preparazione mosto cotto	Imprese	60	50.000	<i>una tantum</i>		3.000.000
2.1	Preparazione mosto cotto	Imprese	30	50.000	<i>una tantum</i>	1.500.000	
2.2	Preparazione bevande spiritose	Imprese	20	50.000	<i>una tantum</i>	1.000.000	
2.3	Detenzione prodotti presso locali impresa	Imprese	20	50.000	<i>una tantum</i>	1.000.000	
2.4	Centri di raccolta temporanei	Imprese	60	50	<i>una tantum</i>		3.000
2.4	Centri di raccolta temporanei	Imprese	30	50	<i>una tantum</i>	1.500	
2.5	Autorizzazione alla produzione di preparati	Imprese	60	50.000	<i>una tantum</i>		3.000.000
2.6	Tenuta registri saccarosio, glucosio e isoglucosio	Imprese	40	15.000	<i>una tantum</i>		600.000
2.6	Tenuta registri saccarosio, glucosio e isoglucosio	Imprese	10	15.000	<i>una tantum</i>		150.000
Totale oneri Introdotti/Eliminati						3.503.900	6.753.000
Saldo						(-) 3.249.100	

SCHEDA BILANCIO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALLEGATO 1

1) QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

TRASMISSIONE DATI STATISTICI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.M. 139/2014

Obbligo informativo: 1 - Trasmissione trimestrale dati statistici dell'attività di mediazione

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento Introduzione
 Eliminazione

Modifica (*specificare*):

Costo medio:

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ¹⁾ / Costo(€) ²⁾
Acquisto materiale cartaceo	A - Acquisizione della modulistica	B	€ 10,00

Riempitura caselle	B - Compilazione di modulo di istanza	B	€	10,00
Redazione del documento tecnico	C - Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	B	€	10,00
Annotazione su registri	D - Annotazione su formulari e registri	B	€	5,00
Fotocopia del documento tecnico	E - Copia della documentazione	B	€	3,00
Spese per raccomandata	F - Effettuazione del pagamento	B	€	5,00
Consegna della documentazione	G - Trasmissione alla P.A. o a soggetti terzi	B	€	5,00
Ricevuta di consegna	H - Acquisizione della documentazione rilasciata dall'Amministrazione	B	€	1,00
Archiviazione della documentazione	I - Archiviazione	B	€	10,00
	L - Assistenza a verifiche ed ispezione/accertamenti			
Totale			€	59,00

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese

Popolazione: Numero dei mediatori esistenti al 31/12/2013 N. **986**

Frequenza: Trimestrale

2) BILANCIO DEGLI ONERI

TRASMISSIONE DATI STATISTICI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.M. 139/2014

Obbligo Informativo			Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione	Rivolto a ¹⁾				Introdotti	Eliminati
1	Trasmissione trimestrale dati statistici dell'attività di mediazione	I	59,00	986	4	232.696,00	
Saldo						232.696,00	

¹⁾ C = Cittadini; I = Imprese.

SCHEDA BILANCIO⁽¹⁾

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

1. Decreto legislativo 3 marzo 2014, n. 48, recante “Attuazione dell’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della Direttiva 96/82/CE

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese dei destinatari diretti ed indiretti

L’intervento regolatorio comporta oneri informativi minori a carico delle imprese a seguito della variazione della soglia. In particolare, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, è ragionevole ipotizzare che per effetto della modifica normativa:

- 1) n. 8 stabilimenti usciranno dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 334/99 con l’eliminazione dei seguenti oneri amministrativi:
 - a) per 5 impianti viene meno l’obbligo di presentare il Rapporto di sicurezza di cui all’art.8 del decreto legislativo n. 334/99, nonché il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il relativo sistema di gestione della sicurezza di cui agli artt. 6 e 7;
 - b) per i rimanenti 3 impianti viene meno solo l’obbligo di redigere il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il relativo sistema di gestione della sicurezza di cui agli artt. 6 e 7.
- 2) per n. 14 stabilimenti verrà meno l’obbligo di presentare il Rapporto di sicurezza di cui all’art.8 del decreto legislativo n. 334/99, fermi restando gli obblighi di redigere il Rapporto di sicurezza di cui agli artt. 6 e 7.

Dopo l’individuazione degli oneri amministrativi eliminati di seguito si procede alla quantificazione dei relativi costi ai sensi dell’allegato A al DPCM 25 gennaio 2013.

1. ATTIVITÀ STANDARD DA QUANTIFICARE

- La redazione della documentazione di cui ai numeri 1, lett. a) e 2 (Rapporto di sicurezza) è riconducibile al cod. C dell’allegato: “*Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico- Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di complessità medio/alta*” = **costo medio standard € 10.000,00**

- La redazione della documentazione di cui al punto 1, lett. a) e b) (Documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il relativo sistema di gestione della sicurezza) è riconducibile al cod. C dell’allegato: “*Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico- Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di complessità medio/alta*” = **costo medio standard € 7.000,00**

2. BILANCIO FINALE DEI COSTI AMMINISTRATIVI ANNUALI

Totale Costo Medio annuo OI = - 246.000,00

Si stima che l’entrata in vigore del presente intervento regolatorio permetterà di conseguire un risparmio totale per il sistema produttivo del Paese di circa € 246.000,00 nel primo anno di applicazione del presente intervento regolatorio.

Obbligo informativo: Rapporto di sicurezza, documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il relativo sistema di gestione della sicurezza.

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Redazione documenti	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico- Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di complessità medio/alta	A	10.000,00
Redazione documenti	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico- Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di complessità medio/alta	A	7000,00
Totale			17.000,00

Popolazione: 22 STABILIMENTI

Frequenza: ANNUALE

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	Redazione della documentazione (Rapporto di sicurezza)	Imprese	10.000	19	1		190.000
2	Redazione della documentazione (Documento sulla politica prevenzione incidenti rilevanti e gestione della sicurezza)	Imprese	7.000	8	1		56.000
							-246.000
Saldo							-246.000

2. Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Gli obblighi informativi di nuova introduzione sono i seguenti:

- a) Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 i produttori comunicano annualmente al Ministero dell'ambiente l'ammontare del contributo necessario per adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo;
- b) L'articolo 9, commi 1 e 3, impone ai sistemi individuali, ai fini del riconoscimento, l'invio al Ministero dell'ambiente di apposita richiesta, corredata di alcuni allegati: un progetto descrittivo, un piano di raccolta. I sistemi devono inoltre dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS e altro sistema equivalente;
- c) I sistemi collettivi, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio corredata da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti;
- d) Ai sensi dell'articolo 10, i sistemi collettivi devono trasmettere al Ministero dell'ambiente il proprio statuto ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi riconosciuti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredata da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. I sistemi devono inoltre dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS e altro sistema equivalente;
- e) Ai sensi dell'art. 11, comma 1, i distributori possono dare informazioni ai consumatori circa il carattere gratuito della ripresa dei RAEE anche mediante opportune indicazioni nel loro sito internet;
- f) Ai sensi dell'art. 18, comma 5, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale con cui sono definiti criteri e modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli già contenuti negli allegati VII e VIII del decreto legislativo in esame;
- g) Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, i titolari dei centri di raccolta annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta (output);
- h) Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, i titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti;

- i) Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno;

Obbligo informativo: comunicazione annuale Contributo RAEE al MATTM (Art. 8)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Ritiro modulo	A. Acquisizione Modulistica	B	10
Compilazione Modulo	B. Compilazione di Modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Consegna Modulo	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			30

Popolazione: N. 7.464 PRODUTTORI ISCRITTI

Frequenza: ANNUALE

Obbligo informativo: riconoscimento del MATTM dei sistemi RAEE individuali (Art. 9, c. 1 e c.3)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Ritiro modulo	A. Acquisizione Modulistica	B	10
Compilazione Modulo	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Consegna Modulo	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			430

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO (pervenue zero domande)

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: trasmissione annuale al MATTM programma gestione anno solare successivo (Art. 9, c. 4)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione dati gestione economica	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Consegna Documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			420

Popolazione: N.17 SISTEMI COLLETTIVI

Frequenza: ANNUALE

Obbligo informativo: trasmissione annuale al MATTM Statuto (Art. 10, c. 7)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Consegna Documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			10

Popolazione: N.17 SISTEMI COLLETTIVI

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: trasmissione al MATTM piano di prevenzione e gestione anno solare successivo (Art. 10, c. 9 e 10)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione dati gestione economica	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Consegna Documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			420

Popolazione: N.17 SISTEMI COLLETTIVI

Frequenza: ANNUALE

Obbligo informativo: istanza di adeguamento dell'autorizzazione (Art. 18, c. 5)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione istanza di adeguamento	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Consegna Modulo	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			430

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: tenuta registro RAEE (Art. 19, c. 4 e 5)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Tenuta Registro	D. Annotazioni su formulari o registri	B	80
Totale			80

Popolazione: N. 3708 TITOLARI CENTRI RACCOLTA

Frequenza: ANNUALE

Obbligo informativo: iscrizione titolari impianti di trattamento e comunicazione annuale quantità di RAEE trattate (Art.33, c. 2)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Ritiro modulo	A. Acquisizione Modulistica	B	10
Comunicazione dati RAEE trattati	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Consegna Modulo	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			430

Popolazione: N. 610 TITOLARI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

Frequenza: ANNUALE

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	comunicazione annuale Contributo RAEE al MATTM (Art. 8, c. 3)	Imprese		7.464	1	30	
2	riconoscimento del MATTM dei sistemi RAEE individuali (Art. 9, c. 1 e c. 3)	Imprese		n.d.	1	430	
3	trasmissione annuale al MATTM programma gestione anno solare successivo (Art. 9, c. 4)	Imprese		17	1	420	
4	trasmissione Statuto al MATTM (Art. 10)	Imprese		17	0,02	10	
5	trasmissione al MATTM piano di prevenzione e gestione anno solare successivo (Art. 10)	Imprese		17	1	420	
6	istanza adeguamento autorizzazione (Art. 18, c. 5)	Imprese		n.d.	0,02	430	
7	tenuta registro RAEE (Art. 19, c. 4)	Imprese		3.708	1	80	
8	iscrizione titolari impianti di trattamento e comunicazione annuale quantità di RAEE trattate (Art.33, c. 2)	Imprese		610	1	430	
Saldo						+2.250	

3. Decreto Legislativo 16 luglio 2014, n. 112, recante recepimento della Direttiva 2012/33/UE recante modifiche alla Direttiva 99/32/CE in materia di tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

L'intervento regolatorio, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva, prevede i seguenti nuovi obblighi informativi:

- la possibilità per l'armatore o per il comandante della nave che utilizza combustibile fuori norma di presentare all'autorità competente presso il porto di destinazione (al fine di evitare il controllo o la sanzione), un rapporto nel quale sono indicate tutte le misure adottate per ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano di viaggio (art. 296, comma 10-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, lett. c). **Tale possibilità è prevista all'art. 4-bis, paragrafo 5-ter della direttiva.**
- l'obbligo per il comandante della nave o per l'armatore di fornire a chi immette sul mercato combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso, una dichiarazione in cui si attesta che la nave di destinazione utilizza tali metodi (art. 295, comma 6-ter, come introdotto dall'articolo 1, comma 2 lett. g). **Tale obbligo deriva dal recepimento dell'articolo 3-bis della direttiva.**
- l'obbligo per il comandante della nave o per l'armatore di fornire ulteriori elementi informativi nella relazione da allegare alla domanda di autorizzazione ad effettuare esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dal presente intervento regolatorio (articolo 295, comma 14, lett. e), e-bis) ed e-ter), come introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. v). **Tale obbligo deriva dal recepimento dell'articolo 4-sexies della direttiva.**
- l'obbligo dell'armatore e del comandante della nave di tenere a bordo gli atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità all'annesso VI alla Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti il rispetto dei requisiti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni utilizzati su navi non battenti bandiera di uno Stato comunitario (art. 295, comma 20-bis, come introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. dd). **Tale obbligo deriva dal recepimento dell'articolo 4-quater della direttiva.**
- l'obbligo dei gestori degli impianti di produzione, dei depositi fiscali che importano i combustibili e dei fornitori di comunicare preventivamente alle autorità le situazioni in cui può verificarsi una significativa riduzione della disponibilità di combustibili per uso marittimo a norma (art. 295, comma 12-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. m). **Tale obbligo discende dal recepimento dell'articolo 4-bis, paragrafo 5-bis della direttiva.**
- l'obbligo dell'armatore o del comandante della nave di comunicare all'autorità marittima competente per territorio i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile a norma, in caso di violazioni commesse in Italia (art. 296, comma 10-ter , come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. c). **Tale obbligo è previsto all'articolo 4-bis, paragrafo 5-ter, lett. b) della direttiva.**
- l'obbligo dell'armatore o del comandante della nave battenti bandiera italiana di comunicare al Ministero dell'ambiente, per il tramite del porto di iscrizione, i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma, in caso di violazioni commesse all'estero (art. 296, comma 10-ter , come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. c). **Tale obbligo è previsto all'articolo 4-bis, paragrafo 5-ter, lett. b) della direttiva.**

Obbligo informativo: rapporto misure adottate per ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano di viaggio (Art. 296, comma 10-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, lett. c)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Predisposizione rapporto	C. Predisposizione di rapporto	B	140
Totale			140

Popolazione: DEFINIBILE SOLO A CONSUNTIVO DEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

Frequenza: EVENTUALE

Obbligo informativo: dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore attestante utilizzazione sistemi a circuito chiuso in alternativa a combustibili a norma (Art. 295, comma 6-ter, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. g)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Predisposizione documento tecnico/relazione	C. Predisposizione documento tecnico	B	40
Totale			40

Popolazione: DEFINIBILE SOLO A CONSUNTIVO DEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: integrazione a carico del comandante della nave o dell'armatore della relazione da allegare alla domanda di autorizzazione ad effettuare esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dal presente intervento regolatorio (ART. 295, comma 14, lett. e), e-bis) ed e-ter), come introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. v).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Predisposizione documento tecnico/relazione	C. Predisposizione documento tecnico	B	40
Totale			40

Popolazione: DEFINIBILE SOLO A CONSUNTIVO DEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: obbligo a bordo atti attestanti rispetto requisiti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni utilizzati su navi non battenti bandiera di uno Stato comunitario (Art. 295, comma 20-bis, come introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. dd)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione modulistica	A. Acquisizione modulistica	B	10
Totale			10

Popolazione: DEFINIBILE SOLO A CONSUNTIVO DEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: obbligo produttori, importatori e fornitori di comunicare preventivamente alle autorità l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma (ART. 295, comma 12-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. m)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione	C. Predisposizione documento tecnico	B	50
Consegna Documentazione	G. Trasmissione all'autorità	B	5
Totale			55

Popolazione: DEFINIBILE SOLO A CONSUNTIVO DEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

Frequenza: EVENTUALE

Obbligo informativo: comunicazione da parte dell'armatore o del comandante della nave relativa situazioni in cui può verificarsi una l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma di combustibili per uso marittimo a norma nelle acque territoriali (ART. 296, comma 10-ter , come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. e)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione	C. Predisposizione documento tecnico	B	50
Consegna Documentazione	G. Trasmissione all'autorità marittima	B	5
Totale			55

Popolazione: DEFINIBILE SOLO A CONSUNTIVO DEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

Frequenza: EVENTUALE

Obbligo informativo: comunicazione Ministero dell'ambiente casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma, in caso di violazioni commesse all'estero (Art. 296, comma 10-ter, come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. c)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione dati	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	B	40
Consegna Documentazione	G. Trasmissione autorità marittima	B	10
Totale			50

Popolazione: DEFINIBILE SOLO A CONSUNTIVO DEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

Frequenza: EVENTUALE

Totale Costo OI = € 390,00
BILANCIO FINALE DEI COSTI AMMINISTRATIVI ANNUALI

Il numero annuo di adempimenti ed i costi amministrativi annuali complessivi, che dovranno includere anche quelli riferiti alle navi battenti bandiera italiana che raggiungono le 400 tonnellate di stazza lorda e quelli relativi alle navi non battenti bandiera italiana che transiteranno nelle nostre acque territoriali, **potranno essere calcolati solo a consuntivo del primo anno di applicazione dell'intervento regolatorio, sulla base delle segnalazioni pervenute alle amministrazioni pubbliche interessate da parte degli operatori del settore.**

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	rapporto misure adottate per ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano di viaggio (art. 296, comma 10-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, lett. c)	Imprese			Eventuale	140	
2	dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore attestante utilizzazione sistemi a circuito chiuso in alternativa a combustibili a norma (art. 295, comma 6-ter, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. g)	Imprese			1	40	
3	integrazione a carico del comandante della nave o dell'armatore della relazione da allegare alla domanda di autorizzazione ad effettuare esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti (art. 295, comma 14, lett. e), e-bis) ed e-ter), come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. v)	Imprese			1	40	
4	obbligo a bordo atti attestanti rispetto requisiti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni utilizzati su navi non battenti bandiera di uno Stato comunitario (art. 295, comma 20-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. dd)	Imprese			1	10	
5	obbligo produttori, importatori e fornitori di comunicare preventivamente alle autorità l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma (art. 295, comma 12-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. m)	Imprese			Eventuale	55	
6	comunicazione da parte dell'armatore o del comandante della nave relativa situazioni in cui può verificarsi una l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma nelle acque territoriali (art. 296, comma 10-ter, come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. c)	Imprese			Eventuale	55	
8	comunicazione Ministero ambiente casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma, in caso di violazioni commesse all'estero (art. 296, comma 10-ter, come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. c)	Imprese			Eventuale	50	
Saldo						+390	

4. Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE.

Va preliminarmente rimarcato che, con l'introduzione di requisiti armonizzati riguardanti il campo di applicazione, le definizioni, la valutazione della conformità del prodotto e la sorveglianza del mercato, coerenti con altri requisiti giuridici dell'UE in materia di prodotti, la certezza giuridica aumenterà e quindi gli oneri amministrativi diminuiranno.

Ciò detto, nel Titolo II dell'intervento regolatorio vengono rappresentate le responsabilità che devono essere assunte da ogni operatore economico al fine di garantire una corretta circolazione delle AEE all'interno del mercato dell'Unione Europea. Tali responsabilità investono non solo la sfera della produzione, importazione e distribuzione dei prodotti dal punto di vista dell'adeguatezza del prodotto stesso e della relativa documentazione di accompagnamento, ma impegnano tutti gli operatori coinvolti nel processo fino alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, al controllo della conformità dei prodotti intervenendo con eventuali misure correttive e/o segnalazioni all'Autorità di Vigilanza.

Nel dettaglio, sono previsti i seguenti obblighi di comunicazione all'autorità di vigilanza, la cui violazione è sanzionata nelle forme di cui all'art. 21:

- gli operatori economici notificano, su richiesta, all'autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE: qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE; qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE (art. 12);
- il mandatario a seguito di una richiesta motivata dell'autorità nazionale di vigilanza, è tenuto a fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE con il decreto (art. 8 comma 3, lett. b);
- gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno sul mercato non sia conforme all'articolo 4, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata (9, comma 6);
- l'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato (9, comma 3).

Analoghi obblighi informativi sono previsti a carico dei distributori ai sensi dell'art. 10 (commi, 2, 3, 4).

Gli obblighi informativi appena citati sono proporzionali in relazione alla tutela dell'interesse pubblico tutelato, alla platea delle imprese obbligate e alle modalità di adempimento; essi, inoltre, non presentano sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici.

Da ultimo, sempre con riguardo agli oneri amministrativi occorre considerare che, ai sensi dell'art. 7, i fabbricanti:

- predispongono la documentazione tecnica necessaria (di cui all'articolo 14);
- redigono una dichiarazione UE di conformità (di cui all'art. 13);
- conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato (analoghi oneri sono previsti per gli importatori dall'art. 9).

1. ATTIVITÀ STANDARD DA QUANTIFICARE

- Gli obblighi informativi di cui agli articoli da 7 a 12 sono riconducibili al cod. B dell'allegato: "Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione - Richiesta di informazioni di media complessità, derivanti da elaborazioni elementari" = **costo medio standard € 100,00**

- La redazione della documentazione del prodotto (art. 14) e della dichiarazione UE di conformità (art. 13) sono riconducibili al cod. C dell'allegato: "Redazione di un rapporto, relazione o altro documento tecnico - Documenti sintetici contenenti informazioni relative a fatti o circostanze di immediata disponibilità" = **costo medio standard € 140,00**

- Sempre con riguardo agli informativi di cui agli articoli da 7 a 12 occorre considerare gli oneri riconducibili al cod. G dell'allegato: "Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi. Modalità di presentazione". = **costo medio standard € 10,00**

- L'obbligo di conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni è riconducibile al cod. I dell'allegato: "Archiviazione su supporto informatico o archiviazione di documenti semplici e poco voluminosi" = **costo medio standard € 10,00**

- Occorre poi considerare l'eventuale assistenza a verifiche e ispezioni riconducibile al cod. L dell'allegato = **costo medio standard € 50,00**

- Spese vive associate all'OI : spese postali per la trasmissione pari a € 0,60

Totale costo medio standard = € 310,60

2. BILANCIO FINALE DEI COSTI AMMINISTRATIVI ANNUALI

Totale Costo Medio OI = € 310,60

Il numero annuo di adempimenti ed i costi amministrativi annuali potranno essere calcolati a consuntivo del primo anno di applicazione dell'intervento regolatorio sulla base delle segnalazioni pervenute alle amministrazioni pubbliche interessate da parte degli operatori del settore (secondo quanto previsto agli artt. 7, 8 , 9 e 10 dell'intervento regolatorio) nonché alle camere di commercio ed agli altri soggetti preposti all'attività di vigilanza.

Obbligo informativo:	obblighi di comunicazione all'autorità di vigilanza		
Rivolto a:	<u>IMPRESE</u>		
Effetto del provvedimento:	<u>INTRODUZIONE</u>		
Costo medio:			
Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione - Richiesta di informazioni di media complessità, derivanti da	B. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	100

elaborazioni elementari			
Redazione della documentazione del prodotto	C: Redazione di un rapporto, relazione o altro documento tecnico - Documenti sintetici contenenti informazioni relative a fatti o circostanze di immediata disponibilità	M	140
Consegna Documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Archiviazione su supporto informatico o archiviazione di documenti semplici e poco voluminosi	I: Obbligo conservazione documenti	B	10
Verifiche	L: Assistenza a verifiche ed ispezioni	B	50
Spese OI	Spese postali per trasmissione	B	0,60
Totale			310,60

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: ANNUALE

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	Predisposizione della documentazione	Imprese	100	ND	1	100	
2	Redazione della documentazione del prodotto	Imprese	140		1	140	
3	Consegna documentazione	Imprese	10		1	10	
4	Archiviazione	Imprese	10		1	10	
5	Verifiche	Imprese	50		1	50	
6	Spese OI	Imprese	0,60		1	0,60	
Saldo						+310,60	

5. Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

A seguito delle modifiche introdotte in accoglimento delle proposte emendative avanzate dalla Conferenza Stato-Regioni nonché delle condizioni ed osservazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni parlamentari sono stati previsti i seguenti obblighi informativi aggiuntivi:

1. l'obbligo di redigere una relazione di riferimento sullo stato del sito (articolo 29-ter, comma 1, la lettera m), come introdotto dall'articolo 7, comma 2, dell'intervento regolatorio);
2. l'obbligo di comunicare i dati relativi ai controlli anche all'ente responsabile degli accertamenti (articolo 29-sexies, comma 6, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera e) dell'intervento regolatorio);
3. l'obbligo di effettuare comunicare con cadenza quinquennale e decennale la caratterizzazione delle acque sotterranee e dei suoli (articolo 29-sexies, comma 6-bis, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera e) dell'intervento regolatorio);
4. l'obbligo di dichiarare le parti dell'installazione per le quali non è previsto l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione (articolo 29-sexies, comma 7, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera e) dell'intervento regolatorio);
5. l'obbligo di presentare istanza di riesame entro quattro anni dalla emanazione da parte della Commissione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (articolo 29-octies, comma 3, lettera a), come introdotto dall'articolo 7, comma 7, dell'intervento regolatorio) o al più tardi ogni 10 anni;
6. l'obbligo di presentare istanza di riesame nel caso in cui le verifiche annuali dell'AIA evidenziano la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (articolo 29-octies, comma 4, lettera e), come introdotto dall'articolo 7, comma 7, dell'intervento regolatorio);
7. l'obbligo di comunicare all'autorità competente informazioni relative alla messa in esercizio e alle emissioni in periodo di marcia controllata (articolo 237-sexies, comma 1, lettera h), come introdotto dall'articolo 15, dell'intervento regolatorio);
8. l'obbligo di presentare istanza di rinnovo entro il 10 gennaio 2015 per adeguarsi ai nuovi requisiti di direttiva (articolo 237-vigintiesduo, comma 7, come introdotto dall'articolo 15, dell'intervento regolatorio).

E' prevista la eliminazione dell'obbligo informativo già recato dall'articolo 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/06, connesso alla presentazione di istanza di rinnovo periodico (quinquennale) dell'AIA. E', inoltre, prevista la eliminazione di un obbligo informativo all'articolo 29-quater, comma 3, come modificato dall'articolo 7, comma 3, lettera c), del nuovo intervento regolatorio, che elimina l'obbligo di effettuare la pubblicazione a mezzo stampa dell'avvenuto avvio del procedimento di AIA.

1. ATTIVITÀ STANDARD DA QUANTIFICARE

- La redazione della documentazione di cui al numero 1 è riconducibile al cod. C dell'allegato: *"Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico- Documenti che*

richiedono rilevazioni o elaborazioni di complessità medio alta” = **costo medio standard € 700-3000**

- La redazione della documentazione di cui al numero 3 è riconducibile al cod. C dell'allegato: “Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico- Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di semplice esecuzione” = **costo medio standard € 410**

- Gli obblighi informativi di cui ai punti 2 , 4 e 7 sono riconducibili al cod. G dell'allegato “Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi . Modalità di presentazione: trasmissione online, via fax, via posta ordinaria” = **costo medio standard € 10**

- Gli obblighi informativi di cui ai punti 5 , 6 e 8 (nonché l'eliminazione dell'obbligo informativo di presentazione della istanza di rinnovo periodico quinquennale) sono riconducibili al cod. B dell'allegato “Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione – elevata complessità” = **costo medio standard € 200-800**

- La eliminazione dell'obbligo di effettuare pubblicazione a mezzo stampa dell'avvio dei procedimenti di AIA è invece quantificabile in un risparmio medio di **1500 - 6000 euro** per ciascuna istanza presentata

Va, inoltre, considerato che i costi relativi agli obblighi di cui ai numeri 1, 6 e 8 sono sostenuti una volta nella vita di ciascuna installazione, i costi di cui ai numeri 3, 4 e 5, nonché i risparmi indicati sono sostenuti mediamente ogni dieci anni e i costi di cui ai numeri 2 e 7 sono sostenuti mediamente una volta all'anno.

Va, infine, tenuto conto che gli obblighi di cui ai numeri 1 e 3 sono riferiti solo ad alcune installazioni (orientativamente la metà di quelle soggette) e quelli di cui al numero 6 saranno riferiti ad una parte di installazioni residuale (cautelativamente non più del 10% del totale di quelle soggette).

Riportando tali costi in costi annui e valutando in 50 anni la vita media delle circa 6000 installazioni soggette, si può, pertanto, stimare ad impianto un **costo medio standard aggiuntivo di circa = € 80**

A fronte di tali costi aggiuntivi il risparmio conseguito, riportato in risparmi annui, è del medesimo ordine di grandezza (**risparmio medio standard aggiuntivo di circa = € 100**)

2. BILANCIO FINALE DEI COSTI AMMINISTRATIVI ANNUALI

Obbligo informativo:	redazione relazione stato del sito (art. 29-ter, comma 1, lettera m) come introdotto dall'articolo 7, comma 2).		
Rivolto a:	<u>IMPRESE</u>		
Effetto del provvedimento:	<u>INTRODUZIONE</u>		
Costo medio:			
Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)

Redazione documenti	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico- Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di complessità <i>medio alta</i>	A	700/3000
Totale			700/3000

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO (stima: 3000 impianti)

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: comunicazione dati relativi ai controlli ai sensi dell'articolo 29- sexies, comma 6, introdotto dall'articolo 7, comma 5, lett. E).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione dati	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi. Modalità di presentazione: trasmissione online, via fax, via posta ordinaria	B	10
Totale			10

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO (stima 6000 impianti)

Frequenza: ANNUALE

Obbligo informativo: comunicazione dati relativi alla caratterizzazione delle acque sotterranee e dei suoli (articolo 29- sexies, comma 6-bis, introdotto dall'articolo 7, comma 5, lett. E)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Redazione della documentazione.	C. Predisposizione di rapporto /relazione/documento tecnico- Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di complessità <i>medio alta</i>	A	410
Totale			410

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO (stima 6000 impianti)

Frequenza: QUINQUENNALE/DECENNALE

Obbligo informativo: Dichiarazione delle parti dell'installazione per le quali non è previsto l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione (articolo 29-sexies, comma 7, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera e) dell'intervento regolatorio).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione dati	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi . Modalità di presentazione: trasmissione online, via fax, via posta ordinaria	B	10
Totale			10

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO(stima 6000 impianti)

Frequenza: DECENNALE

Obbligo informativo: presentazione istanza di riesame entro quattro anni dalla emanazione da parte della Commissione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (articolo 29-octies, comma 3, lettera a), come introdotto dall'articolo 7, comma 7, dell'intervento regolatorio).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione documentazione	B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione – elevata complessità	A	200-800
Totale			200-800

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO (stima 6000 impianti)

Frequenza: DECENNALE

Obbligo informativo: presentazione istanza di riesame nel caso in cui le verifiche annuali dell'AIA evidenziano la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (articolo 29-octies, comma 4, lettera e), come introdotto dall'articolo 7, comma 7, dell'intervento regolatorio).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione documentazione	B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione – elevata complessità	M/A	200-800
Totale			200-800

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO (stima 600 impianti)

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: Comunicazione all'autorità competente informazioni relative alla messa in esercizio e alle emissioni in periodo di marcia controllata (articolo 237-sexies, comma 1, lettera h), come introdotto dall'articolo 15, dell'intervento regolatorio);

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione dati	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi. Modalità di presentazione: trasmissione online, via fax, via posta ordinaria	B	10
Totale			10

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO (stima 60 impianti)

Frequenza: ANNUALE

Obbligo informativo: Presentazione istanza di rinnovo per adeguarsi ai nuovi requisiti di direttiva (articolo 237-vigintiesduo, comma 7, come introdotto dall'articolo 15, dell'intervento regolatorio)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Predisposizione documentazione	B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione – elevata complessità	M/A	200-800
Totale			200-800

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO (stima 60 impianti)

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: Pubblicazione a mezzo stampa per avvenuto avvio del procedimento di AIA (articolo 29-quater, comma 3, come modificato dall'articolo 7, comma 3, lettera c).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione dati	Trasmissione a mezzo stampa	A	1.500-6.000
Totale			200-800

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO (stima 6000 impianti)

Frequenza: OGNI CINQUE ANNI

Obbligo informativo: Presentazione istanza di rinnovo periodico dell'AIA (articolo 29-octies, comma 1, del D.lgs. 152/06 come modificato dall'articolo 7, comma 7, del D.lgs. 46/2014).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Presentazione istanza rinnovo periodico	B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione – elevata complessità	M/A	200-800
Totale			200-800

Popolazione: 5800 IMPIANTI

Frequenza: OGNI CINQUE ANNI

Obbligo informativo ex D. Lgs. 45/2014		Costo medio (€) *	Popolazione (n)	Frequenza (1/anno)	Costi totali (€)	
N.	Denominazione				Introdotti	Eliminati
1	relazione stato del sito ^(*)	3000	3000	0,04	360.000	
2	comunicazione dati controlli anche a ente accertatore	10	6000	1	60.000	
3	caratterizzazione acque sotterranee e suoli	410	6000	0,2	492.000	
4	dichiarazione parti installazione non utilizzate ^(*)	10	6000	0,1	6.000	
5	istanza riesame entro quattro anni da emanazione BAT-conclusions	800	6000	0,1	480.000	
6	Istanza riesame per incoerenza VLE con BAT Conclusions ^(*)	800	600	0,02	9.600	
7	Comunicazione per messa esercizio e emissioni in marcia controllata	10	60	1	600	
8	Istanza rinnovo per nuovi limiti inceneritori ^(*)	800	60	0,02	960	
9	Istanza rinnovo periodico quinquennale	200	5800	0,2		-232.000
10	Pubblicazione a mezzo stampa avvio procedimenti AIA	1.500	6000	0,2		-1.740.000
Totale					1.409.160	-1.972.000
Saldo a regime						-562.840

(*) Cautelativamente si sono assunti i costi medi massimi in caso di oneri introdotti e quelli minimi in caso di oneri eliminati

(**) La stima è effettuata con riferimento alla situazione a regime. Gli oneri indicati con ^(*), peraltro, pur avendo a regime le frequenze indicate dovranno essere sostenuti per la prima volta da tutte le imprese interessate nel primo anno di vigenza del provvedimento, e pertanto in tale periodo la riduzione dei costi per il sistema sarà quasi nulla, come da seguente tabella, e per specifici impianti potrà esserci un aggravio.

Obbligo informativo ex D. Lgs. 45/2014 nel primo anno di applicazione		Costo medio (€) *	Popolazione (n)	Frequenza	Costi totali (€)	
N.	Denominazione				Introdotti	Eliminati
1	relazione stato del sito ^(*)	3000	3000	1	900.000	
2	comunicazione dati controlli anche a ente accertatore	10	6000	1	60000	
3	caratterizzazione acque sotterranee e suoli	410	6000	0,2	984.000	
4	dichiarazione parti installazione non utilizzate ^(*)	10	6000	1	60.000	
5	istanza riesame entro quattro anni da emanazione BAT-conclusions	800	6000	0,2	480.000	
6	Istanza riesame per incoerenza VLE con BAT Conclusions ^(*)	800	600	1	240.000	
7	Comunicazione per messa esercizio e emissioni in marcia controllata	10	60	1	600	
8	Istanza rinnovo per nuovi limiti inceneritori ^(*)	800	60	1	24.000	
9	Istanza rinnovo periodico quinquennale	200	5800	0,2		-232.000
10	Pubblicazione a mezzo stampa avvio procedimenti AIA	1.500	6000	0,2		-1.740.000
Totale					1.848.600	-1.972.000
Saldo primo anno di applicazione						-123.400

(*) Cautelativamente si sono assunti i costi medi massimi in caso di oneri introdotti e quelli minimi in caso di oneri eliminati

(**) La stima è effettuata con riferimento alla situazione a regime. Gli oneri indicati con ^(*), peraltro, pur avendo a regime le frequenze indicate dovranno essere sostenuti per la prima volta da tutte le imprese interessate nei primi anni di vigenza del provvedimento, e pertanto in tale periodo annulleranno la riduzione dei costi indicata.

6. Decreto – Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela dell'ambiente e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (articoli 11, 13 e 15).

Per quanto concerne gli obblighi informativi, è previsto per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate un differimento del termine di ulteriori nove mesi oltre a quelli già previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, per l'eliminazione di tali apparecchiature; tale differimento non opera indistintamente per tutti i soggetti inadempienti, ma solo per coloro che comunicano, entro il 30 settembre 2014, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza presente nel medesimo.

Inoltre, relativamente alle operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati, è previsto, al fine di verificare il rispetto dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, che l'interessato comunichi all'autorità titolare del procedimento di bonifica un piano di caratterizzazione, la cui esecuzione verrà effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procederà alla validazione dei relativi dati.

Infine, relativamente alle modifiche apportate alla disciplina sugli impianti termici civili, resta fermo l'obbligo di comunicazione già previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 284 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Obbligo informativo: obbligo dei detentori dei sistemi antincendio, che si avvalgono del differimento di cui all'art. 10, di comunicare ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità delle sostanze controllate presenti nell'impianto (Art. 11, comma 5, lett. b)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione	B. Compilazione di modulo di comunicazione	B	20
Consegna Documentazione	G. Trasmissione all'autorità	B	5
Totale			25

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: EVENTUALE

Obbligo informativo: predisposizione di un piano di caratterizzazione (Art. 13, comma 1).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Comunicazione	B. Compilazione di modulo di comunicazione	B	20
Predisposizione documento tecnico/relazione	C. Predisposizione documento tecnico	A	1000
Totale			1020

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Totale Costo OI = € 1045

Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Obbligo informativo: Trasmissione dati al fine di effettuare la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente (Art. 15, comma 1, lett. g).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE. Rispetto alla versione precedente non è prevista la pubblicazione a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale e sull'albo pretorio dei comuni.

Costo medio:

Comunicazione	Pubblicazione a mezzo stampa	B	20
Totale			20

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: EVENTUALE

Totale Costo OI = € 20 costo medio tot. attività

Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	Compilazione della documentazione	Imprese	20		1	20	
2	Consegna all'autorità documentazione	Imprese	5		1	5	
3	Compilazione di modulo di comunicazione	Imprese	20		1	20	
4	Predisposizione documento tecnico	Imprese	1000		1	1000	
5	Pubblicazione mezzo stampa	Imprese			Ev.		20
						+1045	-20
Saldo						+1025	

7. Decreto del Ministro dell'ambiente 3 giugno 2014, n. 120 recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

Il decreto ministeriale 120 del 3 giugno 2014 costituisce l'attuazione del comma 15 dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006,

Nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie del settore, decreto ministeriale in esame, oltre ad introdurre - rispetto al previgente decreto ministeriale n. 406 del 1998 - le modifiche resesi necessarie in seguito alla sopravvenienza delle nuove disposizioni legislative, persegue l'obiettivo della semplificazione amministrativa con la previsione di procedure più snelle per le iscrizioni, le variazioni e i rinnovi delle iscrizioni.

IL DM 120/2014 non introduce oneri a carico delle imprese obbligate; infatti, sono stati modificati, semplificandoli, gli obblighi informativi a carico delle imprese iscritte o che intendono iscriversi mediante l'utilizzazione del sistema telematico per i pagamenti dei diritti annuali e per le trasmissioni Albo/impresa, l'acquisizione d'ufficio, da parte dell'Albo, delle informazioni che invece dovevano essere fornite dalle imprese, una minore richiesta di documenti e la previsione di procedure semplificate per i rinnovi delle iscrizioni.

In particolare il DM120/2014 dispone:

- l'acquisizione d'ufficio di documentazione che oggi gli interessati sono tenuti ad allegare alla domanda d'iscrizione (iscrizione al Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi, iscrizione dei veicoli al P.R.A., ecc.).
- *L'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto* è redatta e sottoscritta dal responsabile tecnico dell'impresa richiedente, a differenza di quanto disposto dal D.M. 406/98, che affidava tale compito ad un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa.
- Per quanto riguarda la materia delle *variazioni dell'iscrizione*, rispetto alla disciplina contenuta nel D.M. 406/98 vengono previste misure di semplificazione riguardanti la variazione della dotazione dei veicoli e l'acquisizione d'ufficio dal registro delle imprese delle variazioni anagrafiche che l'impresa iscritta deve comunicare per legge a detto registro.
- *Rinnovo dell'iscrizione*. Rispetto alla vigente disciplina di tale profilo, che prevede che la domanda di rinnovo sia corredata da tutta la documentazione prevista per la prima iscrizione, si prevede che l'interessato presenti un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti.

Si stima che le misure di semplificazione previste consentano una riduzione degli obblighi informativi e relativi costi a carico delle medesime quantificabili in oltre 11 milioni di euro.

In ultimo si rappresenta che l'intervento regolatorio individua i requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività soggetta ad iscrizione; non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello europeo.

Obbligo informativo: documentazione da allegare alla domanda d'iscrizione (iscrizione al Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi, iscrizione dei veicoli al P.R.A., ecc.). (Art. 15. c. 3, lett. c)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Redazione documenti	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico- Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di complessità medio/alta	M	290
Totale			290

Popolazione: 23.602

Frequenza: QUINQUENNALE

Totale Costo OI = 290

Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Obbligo informativo: *L'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto* (Art. 15, c. 3, lett. a)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE: attestazione redatta e sottoscritta dal responsabile tecnico dell'impresa richiedente, a differenza di quanto disposto dal D.M 406/98, che affidava tale compito ad un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa.

Costo medio:

Redazione documenti	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico- Documenti che richiedono rilevazioni o elaborazioni di complessità medio/alta	M	199
---------------------	---	---	-----

Popolazione: 125.483

Frequenza: DECENNALE

Totale Costo OI = 199

Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Obbligo informativo: Autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti (Art. 22, c. 1).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: MODIFICA: *Rinnovo dell'iscrizione*. Rispetto alla vigente disciplina di tale profilo, che prevede che la domanda di rinnovo sia corredata da tutta la documentazione prevista per la prima iscrizione, si prevede che l'interessato presenti un'autocertificazione.

Costo medio:

Comunicazione	Autocertificazione	M	194
Totale			194

Popolazione: 125.483

Frequenza: DECENNALE

Totale Costo OI = 194

Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Obbligo informativo: Variazione dell'iscrizione e della dotazione dei veicoli.

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: ELIMINAZIONE: misure di semplificazione riguardanti le variazioni della dotazione dei veicoli e l'acquisizione d'ufficio dal registro delle imprese delle variazioni anagrafiche che l'impresa iscritta deve comunicare per legge.

Costo medio:

Redazione della documentazione di rinnovo	Predisposizione documenti	B	30
Totale			30

Popolazione: 25.534 (STIMA)

Frequenza: EVENTUALE

Totale Costo OI = 30

Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	Redazione della documentazione di iscrizione	Imprese	290	23.602	0,2		-3.296.320
2	Redazione della documentazione di iscrizione	Imprese	199	125.483	0,10		-1.054.057
3	Rinnovo di iscrizione	Imprese	194	23.602	0,20		-2.751.811
4	Rinnovo di iscrizione	Imprese	194	125.483	0,10		-3.691.879
5	Redazione della documentazione (comunicazioni di variazione)	Imprese	30	25.534 (1)	1 (2)		-760.020
Saldo							-11.554.087

(1) Valore relativo alle comunicazioni di variazioni dell'iscrizione che, ai sensi del nuovo regolamento, l'Albo acquisisce d'ufficio al Registro Imprese

(2) Stima comunicazioni di variazione di cui alla nota 1) nel corso di un anno

Appendice riassuntiva delle tabelle di bilancio degli oneri informativi

- 1. Decreto legislativo 3 marzo 2014, n. 48, recante "Attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della Direttiva 96/82/CE"**

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop*	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	Redazione della documentazione (Rapporto di sicurezza)	Imprese	10.000	19	1		190.000
2	Redazione della documentazione (Documento sulla politica prevenzione incidenti rilevanti e gestione della sicurezza)	Imprese	7.000	8	1		56.000
							-246.000
Saldo							-246.000

- 2. Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	comunicazione annuale Contributo RAEE al MATTM (Art. 8, c. 3)	Imprese		7.464	1	30	
2	riconoscimento del MATTM dei sistemi RAEE individuali (Art. 9, c. 1 e c. 3)	Imprese		n.d.	1	430	
3	trasmissione annuale al MATTM programma gestione anno solare successivo (Art. 9, c. 4)	Imprese		17	1	420	
4	trasmissione Statuto al MATTM (Art. 10)	Imprese		17	0,02	10	
5	trasmissione al MATTM piano di prevenzione e gestione anno solare successivo (Art. 10)	Imprese		17	1	420	
6	istanza adeguamento autorizzazione (Art. 18, c. 5)	Imprese		n.d.	0,02	430	
7	tenuta registro RAEE (Art. 19, c. 4)	Imprese		3.708	1	80	
8	iscrizione titolari impianti di trattamento e comunicazione annuale quantità di RAEE trattate (Art.33, c. 2)	Imprese		610	1	430	
Saldo						+2.250	

3. Decreto Legislativo 16 luglio 2014, n. 112, recante recepimento della Direttiva 2012/33/UE recante modifiche alla Direttiva 99/32/CE in materia di tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	rapporto misure adottate per ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano di viaggio (art. 296, comma 10-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, lett. c)	Imprese			Eventuale	140	
2	dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore attestante utilizzazione sistemi a circuito chiuso in alternativa a combustibili a norma (art. 295, comma 6-ter, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. g)	Imprese			1	40	
3	integrazione a carico del comandante della nave o dell'armatore della relazione da allegare alla domanda di autorizzazione ad effettuare esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti (art. 295, comma 14, lett. e), e-bis ed e-ter), come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. v)	Imprese			1	40	
4	obbligo a bordo atti attestanti rispetto requisiti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni utilizzati su navi non battenti bandiera di uno Stato comunitario (art. 295, comma 20-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. dd)	Imprese			1	10	
5	obbligo produttori, importatori e fornitori di comunicare preventivamente alle autorità l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma (art. 295, comma 12-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. m)	Imprese			Eventuale	55	
6	comunicazione da parte dell'armatore o del comandante della nave relativa situazioni in cui può verificarsi una l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma nelle acque territoriali (art. 296, comma 10-ter, come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. c)	Imprese			Eventuale	55	
8	comunicazione Ministero ambiente casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma, in caso di violazioni commesse all'estero (art. 296, comma 10-ter, come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. c)	Imprese			Eventuale	50	
Saldo						+390	

4. Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AAE.

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	Predisposizione della documentazione	Imprese	100	ND	1	100	
2	Redazione della documentazione del prodotto	Imprese	140		1	140	
3	Consegna documentazione	Imprese	10		1	10	
4	Archiviazione	Imprese	10		1	10	
5	Verifiche	Imprese	50		1	50	
6	Spese OI	Imprese	0,60		1	0,60	
					Saldo	+310,60	

5. Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Obbligo informativo ex D.Lgs. 46/2014		Costo medio (€) *	Popolazione (n°)	Frequenza (n/anno)	Costi totali (€)	
N.	Denominazione				Introdotti	Eliminati
1	relazione stato del sito ^(#)	3000	3000	0,04	360.000	
2	comunicazione dati controlli anche a ente accertatore	10	6000	1	60.000	
3	caratterizzazione acque sotterranee e suoli	410	6000	0,2	492.000	
4	dichiarazione parti installazione non utilizzate ^(#)	10	6000	0,1	6.000	
5	istanza riesame entro quattro anni da emanazione BAT-conclusions	800	6000	0,1	480.000	
6	Istanza riesame per incoerenza VLE con BAT Conclusions ^(#)	800	600	0,02	9.600	
7	Comunicazione per messa esercizio e emissioni in marcia controllata	10	60	1	600	
8	Istanza rinnovo per nuovi limiti inceneritori ^(#)	800	60	0,02	960	
9	Istanza rinnovo periodico quinquennale	200	5800	0,2		-232.000
10	Pubblicazione a mezzo stampa avvio procedimenti AIA	1.500	6000	0,2		-1.740.000
Totale					1.409.160	-1.972.000
Saldo a regime						-562.840

(*) Cautelativamente si sono assunti i costi medi massimi in caso di oneri introdotti e quelli minimi in caso di oneri eliminati

(**) La stima è effettuata con riferimento alla situazione a regime. Gli oneri indicati con ^(#), peraltro, pur avendo a regime le frequenze indicate dovranno essere sostenuti per la prima volta da tutte le imprese interessate nel primo anno di vigenza del provvedimento, e pertanto in tale periodo la riduzione dei costi per il sistema sarà quasi nulla, come da seguente tabella, e per specifici impianti potrà esserci un aggravio.

Obbligo informativo ex D.Lgs. 46/2014 nel primo anno di applicazione		Costo medio (€) *	Popolazione (n°)	Frequenze	Costi totali (€)	
N.	Denominazione				Introdotti	Eliminati
1	relazione stato del sito ^(#)	3000	3000	1	900.000	
2	comunicazione dati controlli anche a ente accertatore	10	6000	1	60000	
3	caratterizzazione acque sotterranee e suoli	410	6000	0,2	984.000	
4	dichiarazione parti installazione non utilizzate ^(#)	10	6000	1	60.000	
5	istanza riesame entro quattro anni da emanazione BAT-conclusions	800	6000	0,2	480.000	
6	Istanza riesame per incoerenza VLE con BAT Conclusions ^(#)	800	600	1	240.000	
7	Comunicazione per messa esercizio e emissioni in marcia controllata	10	60	1	600	
8	Istanza rinnovo per nuovi limiti inceneritori ^(#)	800	60	1	24.000	
9	Istanza rinnovo periodico quinquennale	200	5800	0,2		-232.000
10	Pubblicazione a mezzo stampa avvio procedimenti AIA	1.500	6000	0,2		-1.740.000
Totale					1.848.600	-1.972.000
Saldo primo anno di applicazione						-123.400

(*) Cautelativamente si sono assunti i costi medi massimi in caso di oneri introdotti e quelli minimi in caso di oneri eliminati

(**) La stima è effettuata con riferimento alla situazione a regime. Gli oneri indicati con ^(#), peraltro, pur avendo a regime le frequenze indicate dovranno essere sostenuti per la prima volta da tutte le imprese interessate nei primi anni di vigenza del provvedimento, e pertanto in tale periodo annulleranno la riduzione dei costi indicata.

6. Decreto – Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela dell'ambiente e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (articoli 11, 13 e 15).

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	Compilazione della documentazione	Imprese	20		1	20	
2	Consegna all'autorità documentazione	Imprese	5		1	5	
3	Compilazione di modulo di comunicazione	Imprese	20		1	20	
4	Predisposizione documento tecnico	Imprese	1000		1	1000	
5	Pubblicazione mezzo stampa	Imprese			Ev.		20
						+1045	-20
Saldo						+1025	

7. Decreto del Ministro dell'ambiente 3 giugno 2014, n. 120 recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

BILANCIO

Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	Redazione della documentazione di iscrizione	Imprese	290	23.602	0,2		-3.296.320
2	Redazione della documentazione di iscrizione	Imprese	199	125.483	0,10		-1.054.057
3	Rinnovo di iscrizione	Imprese	194	23.602	0,20		-2.751.811
4	Rinnovo di iscrizione	Imprese	194	125.483	0,10		-3.691.879
5	Redazione della documentazione (comunicazioni di variazione)	Imprese	30	25.534 (1)	1 (2)		-760.020
Saldo							-11.554.087

(1) Valore relativo alle comunicazioni di variazioni dell'iscrizione che, ai sensi del nuovo regolamento, l'Albo acquisisce d'ufficio al Registro Imprese

(2) Stima comunicazioni di variazione di cui alla nota 1) nel corso di un anno